

ANNO 2024



PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

(art. 12 L.R. n° 3/94 e succ. modifiche e integrazioni)

Delibera del 24 gennaio 2012, n. 3: Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012 – 2015

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

(art. 12 L.R. n° 3/94 e succ. modifiche e integrazioni)

Delibera del 24 gennaio 2012, n. 3: Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015
**ANNO 2024 TIPOLOGIE DI INTERVENTO, SOGGETTI BENEFICIARI, MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE DI ATTUAZIONE.
PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Soggetti beneficiari possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

Presentazione delle domande gli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole possono presentare domanda all'ATC 2 Valtiberina territorialmente competente.

Nella domanda saranno indicati (campi obbligatori sez. A del modulo di richiesta):

- **Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente o legale rappresentante;**
- **Residenza e recapito telefonico;**
- **Partita I.V.A.;**
- **Titolo di possesso dei terreni;**
- **Comune, foglio catastale e n° di particella del N.C.T. in cui si intende realizzare l'intervento;**
- **Mail PEC;**

Alla domanda dovranno essere allegati:

- **Mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 (anche fotocopia);**
- **Visura catastale aggiornata (se non in possesso del fascicolo ARTEA)**

- **Documentazione attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo (se non in possesso del fascicolo ARTEA) e consenso, qualora necessario, dell'eventuale co-intestatario e/o proprietario del fondo ad eseguire le opere;**
- **Copia Documento d'identità in corso di validità;**
- **Autocertificazione d'Imprenditore Agricolo;**

Il Comitato di Gestione dell'ATC 2 Valtiberina, qualora i contributi richiesti siano complessivamente superiori alle disponibilità finanziarie, autorizzerà prioritariamente gli interventi sui terreni maggiormente danneggiati negli ultimi tre anni.

Il contributo massimo erogabile per l'anno in corso, sommando tutti i contributi previsti nel presente bando, non potrà superare quanto previsto nel bilancio di previsione economica 2024.

Il richiedente non potrà iniziare i lavori in assenza della comunicazione di accoglimento della richiesta da parte del Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC 2 VALTIBERINA.

Il Presidente del Comitato di Gestione specificherà, nella comunicazione di ammissione al finanziamento, l'importo ammesso e le direttive tecniche.

Al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare richiesta di collaudo, tramite modulo appositamente predisposto, al Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC 2 VALTIBERINA, indicando la misura e la superficie effettivamente interessata dalla protezione.

Il collaudo delle opere avverrà in tempo utile a valutare la positiva riuscita dell'intervento in funzione delle caratteristiche dello stesso, sulla base di quanto indicato nel bando. I Tecnici incaricati dal Comitato provvederanno a redigere un verbale di collaudo contenente la descrizione sintetica degli interventi effettuati, il grado di riuscita ed il computo metrico estimativo. Tale verbale sarà trasmesso al Presidente del Comitato di Gestione ATC 2 VALTIBERINA entro 7 giorni.

Si ricorda che il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dall'ATC 2 VALTIBERINA (tramite il Tecnico incaricato), pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni o l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni.

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI FINANZIABILI

L'importo massimo annuale, concedibile ad azienda, sarà pari a € 1.500,00.

Qualora la richiesta di contributo sia superiore al massimale annuo concedibile, la stessa avrà priorità negli anni successivi.

Mis. 1) Recinzioni elettriche

Realizzazione di strutture di tipo mobile costituite da almeno due fili in acciaio di diametro non inferiore a 1,5 mm; se di altro materiale di diametro non inferiore a 2,5 mm con almeno 6 fili conduttori, disposti a 20 e 50 cm dal suolo (7 e 25 per lepre), fissati su appositi paletti tramite isolatori in plastica, alimentati da accumulatori con trasformatori di potenza non inferiore a **12 volt**, oppure tramite la rete elettrica con adeguati trasformatori, comunque di Potenza di scarica non inferiore a **3 joule** contributo ammesso (per acquisto materiale, manodopera relativa alla posa in opera, ripulitura del perimetro interessato e manutenzione atta a non interrompere il funzionamento) ammonta a € **0,70/mt/lineare** (riferito al perimetro lineare effettivamente recintato).

Alla presentazione della richiesta di collaudo dovrà essere allegata copia conforme all'originale della fattura di acquisto del materiale. La recinzione, anche successivamente al collaudo, dovrà risultare efficiente, per tutto il tempo di permanenza della coltura in campo, pena diniego dell'erogazione del contributo.

Chi accede al finanziamento dovrà garantire l'utilizzo delle strutture mobili anche negli anni successivi onde evitare detrazioni fino al 100% degli importi, dalla liquidazione dell'eventuale danno da fauna selvatica, senza ulteriori oneri per l'ATC 2 VALTIBERINA.

In caso di installazione di 3 o più fili (per protezione da cervidi) il contributo sarà aumentato di €. 0,15/mt lineare/filo.

Per la posa in opera, di materiale acquistato in conformità a bandi precedenti, è consentito il riutilizzo negli anni successivi, il contributo massimo ammissibile ammonta ad € 0,30/mtl. Omnicomprensivo. La recinzione dovrà risultare efficiente per tutto il tempo di permanenza della coltura in campo, pena diniego dell'erogazione del contributo.

L'ammissione al contributo è subordinata a verifica da parte di personale incaricato dal Comitato di gestione dell'A.T.C.

A coloro i quali, durante l'annata, non avranno presentato richiesta di rimborso danno sugli appezzamenti protetti, verrà corrisposto un ulteriore premio di € 0.15/mtlineare, (riferito al perimetro lineare effettivamente recintato).

Il Comitato si riserva di procedere a controlli, anche senza preavviso, per accertare la funzionalità dell'impianto.

Per quanto non previsto valgono le normative vigenti.

Mis. 2) Adozione di protezioni individuali su impianti arborei di nuova costituzione

Posa in opera di strutture rigide di polipropilene o protezione in rete metallica di altezza di 60 cm per la lepre o di 120 cm. per il capriolo. Ad opere eseguite è previsto il collaudo da nostro personale Tecnico incaricato e, dopo tale collaudo, non saranno ammesse ulteriori richieste di danno da selvaggina nella coltura protetta. Le protezioni a rete metallica, aventi un' altezza minima di 120 cm, dovranno essere provviste di due pali tutori ed essere poste a protezione diretta del fusto impedendo il morso e lo sfregamento consentendo, nel contempo, il normale sviluppo della pianta. Il contributo ammesso per la protezione con rete (comprensivo di acquisto materiale, manodopera e mantenimento) è pari a € 1,20/ pianta. Il contributo è una tantum e non potrà essere più richiesto per lo stesso appezzamento.

Per gli interventi che prevedono la messa in opera di strutture rigide in polipropilene è previsto un contributo pari a €. 1,20 /shelter (comprensivo di acquisto materiale, la messa in opera ed il mantenimento). Il contributo è una tantum e non potrà essere più richiesto per lo stesso appezzamento.

Il contributo non è cumulabile con i contributi previsti da altre normative anche Comunitarie.

Mis. 3) Repellenti

Attuazione di interventi di protezione con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Verranno ammessi a contributo soltanto prodotti registrati ed autorizzati per lo scopo in questione, in conformità con le vigenti normative, specifici per la/le specie causanti il danno.

Tali prodotti dovranno essere distribuiti sulle piante, sulle sementi o sulla superficie con le modalità e dosi di impiego specificate nella relativa scheda tecnica, ponendo particolare attenzione alle condizioni che potrebbero ridurne l'efficacia (esempio pioggia, neve ecc.) rendendo necessario un nuovo trattamento.

I suddetti repellenti dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla relativa scheda tecnica che ne indichi con precisione modalità e dosi di impiego, in caso contrario il prodotto non verrà riconosciuto valido, pertanto non rimborsabile.

Le confezioni vuote dovranno essere conservate ed esibite su richiesta del tecnico o di incaricati dell'A.T.C., che provvederanno a rilevare i vari numeri di lotto di produzione.

Si ricorda, che come per le altre richieste di prevenzione, è obbligatorio presentare a priori domanda all'ATC 2 Valtiberina territorialmente competente.

Nella domanda saranno indicati (campi obbligatori sez. A del modulo di richiesta):

- **Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente o legale rappresentante;**
- **Residenza** e **recapito** telefonico;

- **Partita I.V.A.;**
- **Titolo di possesso dei terreni;**
- **Comune, foglio catastale e n° di particella del N.C.T. in cui si intende realizzare l'intervento;**
- **Bozza piano protezione colture con superfici e periodo;**
- **Mail PEC;**

Alla domanda dovranno essere allegati:

- **Mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 (anche fotocopia);**
- **Visura catastale aggiornata (se non in possesso del fascicolo ARTEA)**
- **Documentazione attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo (se non in possesso del fascicolo ARTEA) e consenso, qualora necessario, dell'eventuale co-intestatario ad eseguire le opere;**
- **Copia Documento d'identità in corso di validità;**

Autocertificazione d'Imprenditore Agricolo;

L'ATC 2 Valtiberina si riserva di non rilasciare nulla osta qualora la tipologia di prevenzione richiesta non venisse ritenuta, ad insindacabile giudizio dell'ATC, idonea per la protezione della coltura in questione.

Per la valutazione di cui sopra l'ATC potrà ricorrere a preventivo sopralluogo in campo e/o esame di eventuali pregressi verbali di accertamento danni presenti.

L'ATC 2 Valtiberina provvederà al rimborso, dietro presentazione delle fatture d'acquisto, delle sole spese (I.V.A. esclusa), fino ad un massimo concedibile complessivamente per azienda.

Mis. 4) Palloni

Messa in opera di palloni colorati o caratterizzati da disegni (modello "Predator") simulanti occhi di rapaci, gonfiati di circa 30-50 cm di diametro e sospesi attraverso un filo da impiegarsi per la difesa di colture agricole nei confronti degli uccelli.

Detti palloni dovranno essere utilizzati nel numero indicato sulla relativa confezione o scheda tecnica, in mancanza della quale verranno ritenuti necessari almeno 12 palloni/ha.

L'ATC 2 VALTIBERINA provvederà al rimborso delle sole spese di acquisto fino ad un massimo concedibile complessivamente per azienda, previa presentazione delle relative fatture.

Mis. 5) Nastro riflettente

Messa in opera di una serie di strisce di larghezza variabile (11- 32 mm), da stendersi a 60-80 cm sopra la coltura, che brillano alla luce solare e che quindi con la sola leggera ondulazione allontanano gli uccelli.

Devono essere applicati a sostegni distanti 10-25 m, con una distanza tra un nastro ed il successivo di 5-10 m. . L'ATC 2 VALTIBERINA provvederà al rimborso delle sole spese di acquisto fino ad un massimo concedibile complessivamente per azienda, previa presentazione delle relative fatture.

Mis. 6) Recinzioni fisse

Nell'anno 2023, per tale tipologia di prevenzione l'ATC 2 Valtiberina si riserva di valutare ogni singola richiesta, dando priorità a coloro che nei tre anni antecedenti la richiesta, nonostante l'adozione di altri tipi di prevenzione previsti nel bando, abbiano ricevuto ingenti danni. (ai sensi del P.R.A.F. 2012-2015).

E' da intendersi recinzione fissa (amovibile) una protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica elettro saldata, con riquadro di cm. 15X15, diametro rete di mm. 5, di altezza minima dal sopra suolo non inferiore a 70 cm e non superiore a 110 cm (per cinghiale e cervidi), purché non sia impedito il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione o preconstituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi.

La parte superiore della recinzione non dovrà presentare sporgenze o spuntoni tale da poter causare il ferimento di animali o persone.

Per i Cervidi è consentito aumentare l'altezza con max 3 fili elettrificati fino al raggiungimento di un'adeguata altezza; in quest'ultimo caso vale quanto già riportato nella precedente Mis. 1, fermo restando il contributo, annuo massimo, concedibile per azienda.

La concessione è vincolata alla dichiarazione del titolare a non richiedere danni da fauna selvatica sull'appezzamento protetto per minimo 10 anni dal collaudo dell'opera eseguita.

Non sono ammessi a contributo gli appezzamenti adiacenti civili abitazioni, rimessaggi agricoli, le strutture adibite a ricoveri bestiame e stazzi, gli orti, i giardini, i parchi privati e tutto ciò che non costituisca reddito agricolo.

Il contributo erogato dall'ATC 2 VALTIBERINA ammonta a €. **1,20** a metro lineare.

Mis. 7) Reti antiuccello

Protezione aerea con rete idonea a impedire la posa degli uccelli. Tale misura verrà attuata principalmente a protezione dei frutti pendenti L'ATC 2 VALTIBERINA provvederà al rimborso delle sole spese di acquisto fino ad un massimo concedibile complessivamente per azienda, previa presentazione delle relative fatture.

Mis. 8) Dissuasori acustici

Sistema di allontanamento della fauna selvatica mediante riproduzioni sonore di predatori o fattori di stress ambientale. L'ATC 2 VALTIBERINA declina ogni responsabilità conseguente al loro utilizzo.

L'acquisto e l'utilizzo è totalmente a carico del richiedente.

Collaudi

Il tecnico incaricato dall'ATC 2 VALTIBERINA redige il verbale di collaudo riportando: il giudizio riguardo la posa in opera e l'utilizzo dei materiali, la quantità o i metri lineari impiegati, e la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria al mantenimento in efficienza dell'opera di prevenzione attuata.

La cifra a disposizione per gli interventi sopra citati è individuata per l'anno 2023 è quella prevista nel bilancio di previsione.

Note finali

Il Tecnico incaricato al sopralluogo, sentito l'Imprenditore, dovrà proporre la prevenzione da adottare più idonea alla coltura e all'ubicazione dell'appezzamento.

Il contributo è finalizzato alle richieste di prevenzione riferite alla validità annuale del bando e pertanto non sono ammessi rimborsi e/o contributi riferiti ad acquisto di materiale senza prima aver presentato relativa domanda all'ATC 2 VALTIBERINA.

Il Comitato si riserva di procedere a controlli, anche senza preavviso, per accertare la funzionalità delle opere di prevenzione.

Per quanto non previsto valgono le normative vigenti.